

Winterwerp c. Paesi Bassi

In nessun caso l'articolo 5 della Convenzione può essere interpretato in maniera tale da permettere la detenzione di una persona semplicemente perché le sue opinioni o il suo comportamento si discostano da ciò che si considera "normale" in una determinata società.

L'adozione di misure restrittive della libertà a causa di un'infermità psichica deve avvenire sempre e comunque nel rispetto di procedure predeterminate dalla legge.

Salvo situazioni d'emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di un'infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.

È in contrasto con l'oggetto e lo scopo dell'art. 5 della Convenzione, letto alla luce del comma 4 dello stesso, impedire ai destinatari di misure di detenzione l'accesso ad un ricorso effettivo, corredato dalle ordinarie garanzie di un giusto processo, che consenta un vaglio di legalità dei provvedimenti restrittivi della libertà emanati, ancorché essi siano stati disposti da un Tribunale.

Nel privare una persona della capacità di amministrare i propri beni, le garanzie di cui all'articolo 6.1 devono comunque essere rispettate, anche quando il provvedimento è giustificato dalla sussistenza di un disturbo psichico.

Fatto:

Il sig. Winterwerp (il ricorrente), cittadino Olandese, fu ricoverato per la prima volta in un ospedale psichiatrico nel 1967, dal 28 marzo al 12 settembre, per sottoporsi volontariamente alle terapie mediche. Qualche tempo prima, a quanto pare, aveva subito gravi danni cerebrali a causa di un incidente.

Il 17 maggio del 1968 il ricorrente fu ricoverato nuovamente in un ospedale psichiatrico, lo "Zon en Schild" (Sole e scudo) di Amersfoort, in conseguenza di un tentativo di omicidio (il sig. Winterwerp ecciperà in seguito la falsità di tale accusa). Questa volta il ricovero avvenne in maniera coattiva, per ordine del borgomastro di Amersfoort, e sulla base di una procedura d'urgenza. Sei settimane più tardi, sulla base di un'istanza presentata dalla moglie del ricorrente "nell'interesse dell'ordine pubblico e del proprio marito", la Corte Distrettuale emise un provvedimento a mezzo del quale si disponeva l'internamento del sig. Winterwerp presso lo stesso ospedale "Zon en Schild" in cui si trovava ricoverato a titolo provvisorio. L'ordine d'internamento fu successivamente rinnovato dalla Corte Regionale in più occasioni, sia a causa di nuove istanze presentate della moglie del ricorrente, sia a seguito di richieste del Pubblico Ministero in tal senso. La Corte, in pratica, emise proroghe annuali della misura restrittiva della libertà del ricorrente, di anno in anno, fino al 1977. Nell'adottare tali decisioni, i giudici si basarono essenzialmente sui referti redatti dal medico curante del sig. Winterwerp, nei quali si diagnosticava, tra i vari disturbi, la schizofrenia del paziente.

Tutte le richieste avanzate dal sig. Winterwerp, a partire dal 1969, al fine di essere dimesso, furono respinte.

La misura della reclusione in ospedale psichiatrico comportava automaticamente, per la legge olandese, la perdita della capacità legale. A causa di tale circostanza e in assenza della nomina di un rappresentante legale *ad hoc*, gli affari del ricorrente furono gestiti dalla moglie.

Diritto:

Il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo dichiarandosi vittima di un'ingiusta detenzione e lamentando la mancata possibilità sofferta di accedere ad un equo processo innanzi alle Corti nazionali per tutelare i propri diritti civili.

Il sig. Winterwerp sostiene che i provvedimenti adottati dalle autorità olandesi nei suoi confronti abbiano determinato la violazione degli articoli 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6 (Diritto a un equo processo) della Convenzione. In particolare, egli lamenta di non essere mai stato ascoltato dai giudici delle varie Corti, di non aver mai ricevuto notifica dei provvedimenti emessi nei suoi confronti, di non aver ricevuto alcuna assistenza legale e di non aver avuto alcuna possibilità di contestare i referti medico-legali che lo riguardavano. Le doglianze del sig. Winterwerp si rivolgono, inoltre, contro il mancato esame da parte di un organo giurisdizionale delle richieste di dimissione dalla struttura ospedaliera da lui presentate, nonché – per ciò che concerne la presunta violazione dell'art. 6 della Convenzione – contro il provvedimento di interdizione disposto *ex lege* nei suoi confronti, che, spogliandolo della capacità di amministrare i suoi beni, aveva determinato un'interferenza nei suoi diritti ed obbligazioni civili senza la garanzia di un procedimento giudiziario.

L'art. 5 della Convenzione si occupa, tra l'altro, dei requisiti di legittimità della detenzione, al fine di scongiurare che i cittadini dei Paesi Membri possano essere privati in maniera arbitraria della propria libertà.

Investita del caso, la Corte enuncia, nell'esercizio della propria funzione interpretativa, alcuni parametri a cui le autorità nazionali devono attenersi per non incorrere nella violazione del comma 1 dell'articolo 5 in occorrenza di internamenti per infermità mentale. Ovviamente, ragionano i giudici, in nessun caso la disposizione in esame potrà essere interpretata in maniera tale da permettere la detenzione di una persona semplicemente perché le sue opinioni o il suo comportamento si discostano da ciò che si considera "normale" in una determinata società: salvo situazioni d'emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di una infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata; il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure limitative della libertà; la legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato; le misure in questione dovranno essere adottate sempre e comunque nel rispetto di procedure predeterminate dalla legge.

Sulla base dei principi enunciati la Corte conclude che non vi è stata violazione del comma 1 dell'art. 5 della Convenzione, avendo le autorità olandesi disposto il ricovero coattivo del sig. Winterwerp seguendo le procedure legali e sulla base degli opportuni accertamenti medici.

Ad avviso della Corte, il comportamento adottato dalle autorità locali nel caso di specie appare invece lesivo della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 5 («Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima»). In casi del genere, osservano i giudici di Strasburgo, le ragioni iniziali dell'internamento possono venir meno durante l'esecuzione della misura. Anche in virtù di tale considerazione, sarebbe in contrasto con l'oggetto e lo scopo dell'art. 5 della Convenzione, letto alla luce del suo comma 4, impedire ai destinatari di misure di detenzione – come è avvenuto nel caso in questione – l'accesso ad un ricorso effettivo, corredato dalle ordinarie garanzie di un giusto processo, che consenta un vaglio di legalità dei provvedimenti restrittivi della libertà emanati, ancorché essi siano stati inizialmente disposti da un Tribunale. Tenuto conto, dunque, che le richieste di dimissione avanzate dal ricorrente sono sempre state esaminate da organi che non possono definirsi giurisdizionali, la Corte dichiara che vi è stata violazione dell'art. 5, comma 4, della Convenzione.

La Corte esamina, infine, la questione relativa all'asserita violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Il ricorrente è dell'avviso che la perdita automatica della capacità legale, determinatasi *ex lege* per effetto del provvedimento di internamento, lo abbia ingiustamente privato della possibilità di amministrare i propri affari civili. La mancanza, in questi casi, di un ricorso esperibile contro gli effetti interdittivi della detenzione si scontra, ad avviso del Winterwerp, con il dispositivo dell'art. 6 della Convenzione («**Diritto a un equo processo:** Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti [...]»).

La Corte trova fondato anche tale motivo di ricorso: nel privare una persona della capacità di amministrare i propri beni, le garanzie di cui all'articolo 6.1 devono comunque essere rispettate, anche quando il provvedimento è giustificato dalla sussistenza di un disturbo psichico.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:** Sentenza (Merito)
- **Emessa da:** Camera
- **Stato convenuto:** Paesi Bassi
- **Numero ricorso:** 6301/73
- **Data:** 23.10.1979
- **Articoli:** 5-1 ; 5-1-e ; 5-4 ; 6-1
- **Op. separate:** No